

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2253

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROMANO, AMBROSI, ARRUZZOLO, BICCHIELLI, CIOCCHETTI,
MALAGUTI, MORFINO, ZURZOLO**

Disposizioni concernenti l'introduzione dell'esame tossicologico per i soggetti investiti di cariche politiche e di alcune funzioni di pubblico interesse

Presentata il 18 febbraio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge istituisce l'accertamento obbligatorio antidroga nei confronti di coloro che, per la loro funzione, rivestono particolari responsabilità amministrative o che, nell'esercizio della loro attività lavorativa, possono esporre a rischi l'incolumità pubblica.

Il consumo di droga in Italia non è un fenomeno nuovo né in fase di risoluzione, soprattutto nella popolazione più giovane. Basti pensare agli ultimi dati riportati dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri nella Relazione al Parlamento per l'anno 2023 (doc. XXX, n. 2), secondo cui nel 2023 quasi 960.000 giovani tra i quindici e i diciannove anni, pari al 39 per cento della popolazione studentesca, riferiscono di aver

consumato una sostanza psicoattiva illegale almeno una volta nella vita.

Il Governo in carica ha posto subito l'accento su questa problematica, non da ultimo istituendo, con l'articolo 1, comma 240, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni.

Contrastare tale fenomeno sia con disposizioni rigide sia con attività di monitoraggio significa anche impegnarsi nel contrasto della criminalità organizzata e soprattutto tentare di arginare lo spaccio illegale di sostanze stupefacenti, fenomeno che attanaglia le principali città del nostro Paese, come dimostra recentemente l'epi-

sodio di Palermo, ove l'11 febbraio 2025, grazie a un'operazione condotta dai carabinieri, sono stati sottoposti a fermo centottanta soggetti coinvolti in associazione per delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti.

Con la presente proposta di legge si intende dare maggior forza all'operato del Governo prevedendo, per i titolari di incarichi di responsabilità, l'obbligo di sottoporsi periodicamente a esami tossicologici al fine di garantire un modello positivo e virtuoso, in particolare per le giovani generazioni.

Si propone quindi di istituire accertamenti periodici per:

a) i titolari di cariche pubbliche elettive presso il Parlamento e i titolari di incarichi di Governo;

b) i titolari di cariche pubbliche elettive presso i consigli regionali e gli organi collegiali degli enti locali;

c) taluni dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro attività svolgono funzioni di grande delicatezza, quali i magistrati, i medici e il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale nonché il personale dirigente delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, per i dipendenti pubblici, il presupposto dell'obbligatorietà dell'accertamento risiede nel rapporto d'impiego, considerandosi l'assunzione di sostanze stupefacenti come circostanza atta a pregiudicare

l'idoneità del soggetto all'esercizio delle funzioni proprie della sua qualifica.

Nel caso dei titolari di cariche elettive nonché dei titolari di incarichi di Governo, invece, l'accertamento non può avere carattere obbligatorio, essendo necessario contemperare — secondo il dettato dell'articolo 32 della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale in materia — l'interesse pubblico che la presente iniziativa intende tutelare, ossia quello della trasparenza delle condotte dei soggetti che assumono pubbliche funzioni, con diritti soggettivi tutelati dalle norme costituzionali, quali il diritto alla riservatezza e il divieto di trattamenti sanitari obbligatori e di accertamenti coattivi. In questo caso, si ritiene che i due confliggenti interessi possano venire contemperati stabilendo che il soggetto può rifiutare di sottoporsi all'accertamento, ma che di questo rifiuto è data notizia nelle stesse forme previste per la pubblicazione dei risultati degli accertamenti eseguiti.

I titolari di incarichi elettivi e di Governo, per assolvere al proprio dovere, devono rispondere agli elettori, oltre che con il lavoro, anche con la massima serietà sulla condotta prima che sugli impegni presi e sui temi cardine della battaglia politica. Per tali ragioni risulta fondamentale che essi si sottopongano all'accertamento antidroga, e ciò dovrebbero fare tutti coloro i quali ricoprono incarichi di responsabilità nella società, non solo a livello pubblico, il cui lavoro incide sulla vita dei cittadini, proprio per rinnovare il rapporto di fiducia con questi ultimi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di garantire la trasparenza, l'integrità e la sicurezza nell'esercizio delle funzioni pubbliche, assicurando che i titolari di ruoli di particolare responsabilità siano liberi dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope che possano compromettere il corretto adempimento dei loro doveri.

Art. 2.

(Accertamenti relativi ai componenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e ai titolari di incarichi di Governo)

1. I senatori, i deputati e i titolari di incarichi di Governo, all'atto dell'elezione ovvero della nomina e periodicamente nel corso dello svolgimento del mandato, sono sottoposti ad accertamenti sanitari relativamente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono svolti secondo le modalità stabilite, per i senatori e i deputati, con regolamenti adottati rispettivamente dagli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e, per i titolari di incarichi di Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I risultati degli accertamenti sono trasmessi, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, al Presidente dell'Assemblea parlamentare di appartenenza, per i senatori e i deputati, o all'Autorità politica delegata in materia di politiche antidroga, per i membri del Governo. Essi, eccettuati i casi in cui l'assunzione di sostanze stupefacenti è eseguita per fini terapeutici sulla base di prescrizione medica, li rendono pubblici nelle forme stabilite ai sensi del primo periodo.

3. I senatori, i deputati e i titolari di incarichi di Governo possono rifiutare di sottoporsi agli accertamenti previsti dal comma 1. In tal caso, il Presidente dell'Assemblea parlamentare di appartenenza o l'Autorità politica delegata in materia di politiche antidroga rendono pubblica la notizia del rifiuto nelle forme stabilite ai sensi del comma 2.

Art. 3.

(Accertamenti relativi ai componenti dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali)

1. I componenti dei consigli regionali, all'atto dell'elezione e periodicamente nel corso dello svolgimento del mandato, sono sottoposti ad accertamenti sanitari relativamente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono svolti, secondo le modalità stabilite con regolamenti adottati dagli uffici di presidenza dei consigli regionali. I risultati degli accertamenti sono trasmessi, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, al presidente del consiglio regionale che, eccettuati i casi in cui l'assunzione di sostanze stupefacenti è eseguita per fini terapeutici sulla base di prescrizione medica, li rende pubblici nelle forme stabilite ai sensi del primo periodo.

3. I componenti dei consigli provinciali, delle città metropolitane, comunali e circoscrizionali, all'atto dell'elezione e periodicamente nel corso dello svolgimento dell'incarico, sono sottoposti ad accertamenti sanitari relativamente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Gli accertamenti di cui al comma 3 sono trasmessi, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, al prefetto della provincia che, eccettuati i casi in cui l'assunzione di sostanze stupefacenti è eseguita per fini terapeutici sulla base di prescrizione medica, li rende pubblici nelle forme stabilite dal decreto previsto dall'articolo 10.

5. Per gravi e comprovati motivi i componenti degli organi di cui al presente articolo

possono rifiutare di sottoporsi agli accertamenti previsti dal comma 1. In tal caso, la notizia del rifiuto è resa pubblica nelle forme stabilite ai sensi dei commi 2 e 4.

Art. 4.

(Accertamenti relativi ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili)

1. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili sono sottoposti ad accertamenti sanitari relativamente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I risultati degli accertamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al capo dell'ufficio giudiziario nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 5.

(Accertamenti relativi ai medici e al personale sanitario)

1. I medici e il personale sanitario dipendenti del Servizio sanitario nazionale o di amministrazioni pubbliche sono sottoposti ad accertamenti sanitari relativamente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I risultati degli accertamenti sono trasmessi al capo dell'ufficio dal quale dipendono il medico e il personale sanitario nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 6.

(Accertamenti relativi ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il personale dirigente delle pubbliche amministrazioni è sottoposto ad accertamenti sanitari relativamente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I risultati degli accertamenti sono trasmessi al Responsabile della preven-

zione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione di appartenenza nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 7.

(Forma e frequenza degli accertamenti tossicologici)

1. Gli accertamenti sanitari previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, 5 e 6 sono eseguiti, presso laboratori accreditati e secondo metodologie scientifiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, mediante:

a) visita medica, da effettuare in conformità alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato ai sensi dell'articolo 8 dell'intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, sancita nella riunione del 30 ottobre 2007 della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2007;

b) esami complementari tossicologici di laboratorio, da effettuare in conformità alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato ai sensi dell'articolo 8 della citata intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza;

2. Gli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono effettuati con frequenza almeno semestrale, salvi casi eccezionali in cui sia disposta una verifica straordinaria da parte dell'organo o dell'amministrazione di appartenenza.

3. La struttura sanitaria competente, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, dà immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti sanitari di cui al comma 1 del presente articolo alla persona sottoposta all'accertamento e ai soggetti indicati, rispettiva-

mente, negli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, 5, comma 2, e 6, comma 2.

4. La persona sottoposta all'accertamento sanitario di cui al comma 1, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di chiedere alla struttura sanitaria la ripetizione dell'accertamento. La ripetizione è effettuata sul medesimo campione oggetto dell'accertamento.

Art. 8.

(Effetti dell'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti)

1. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari di cui agli articoli 4, 5 e 6, la persona sottoposta all'accertamento è tenuta a sottoporsi a un percorso di accertamento e, ove necessario, di recupero, sotto la supervisione delle autorità sanitarie competenti.

2. In caso di esito positivo di un ulteriore accertamento sanitario, da effettuare dopo almeno trenta giorni dal primo, i soggetti di cui agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 1, sono sospesi temporaneamente dall'incarico.

3. In caso di nuovo esito positivo ovvero di mancato adempimento delle prescrizioni sanitarie, i soggetti di cui agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 1, decadono dall'incarico con effetto immediato.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. I costi degli accertamenti sanitari di cui agli articoli 3, comma 3, 4, 5 e 6 sono posti a carico delle amministrazioni competenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sul Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni per l'attuazione degli articoli 3, comma 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, compresi i criteri per l'individuazione dei laboratori accreditati e per l'esecuzione delle procedure di verifica, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche antidroga, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

